<u>Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)</u>

Scheda riepilogativa:

Riferimento normativo	Art. 14 del d.l. 201/2011
Decorrenza	1° gennaio 2013
Novità per i Comuni	Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Dove	Tutti i Comuni del territorio nazionale
Finalità del provvedimento	Il tributo che interesserà tutti i Comuni del territorio nazionale, è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni nonché i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
Soggetto attivo	Il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria.
Soggetto passivo	È soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Esclusioni	Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Criteri di determinazione del tributo	Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata all'anno solare e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La tariffa è composta da: - una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti); - una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; - i costi dello smaltimento dei rifiuti.
Modalità attuativa di determinazione della tariffa	I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell'economia e del Ministro dell'ambiente. Tale regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato (1).
Modifiche al regime fiscale	Il Comune con proprio regolamento adottato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di: - abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente; - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; - fabbricati rurali ad uso abitativo. **Ulteriori riduzioni della tariffa** sono previste: per le zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta; - relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni nella modulazione della tariffa; - nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero; - altre deliberate dal Consiglio comunale (sotto forma di riduzioni ed esenzioni). Tributi soppressi Dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Precisazioni (2) Responsabilità del versamento: nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune, che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche: resta ferma la disciplina relativa al tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: è fatta salva l'applicazione di tale tributo provinciale. In particolare, il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

- (1) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio le superfici che risultano inferiori a tale percentuale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile è costituita da quella calpestabile.
- (2) La disciplina concerne tra l'altro:
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,
- la disciplina delle riduzioni tariffarie,
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta,
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.